

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N. 86 del 31/01/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE ATTIVA CON RISANA S.R.L. – STRUTTURA SANITARIA PRIVATA NON ACCREDITATA CON SSN – PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI OTORINOLARINGOIATRIA DA PARTE DELLA U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA. PERIODO 1 FEBBRAIO 2022-31 GENNAIO 2023.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione

Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA

II Funzionario istruttore: CASSANELLI BARBARA

Fascicolo n. 63 - 0 Anno 2020 Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S Soggetta a privacy: N Pubblicazione differita: N Con introiti: S

Con introiti: S Con Oneri: N



PREMESSO che:

- con deliberazione 26 maggio 2021, n. 439 questa Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione attiva con Risana S.r.l. struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di otorinolaringoiatria da parte della U.O.C. Otorinolaringoiatria, dal 1 giugno 2021 al 31 gennaio 2022;
- l'art. 2 del testo di convenzione approvato con la citata deliberazione prevedeva la possibilità di rinnovo della stessa, su richiesta del contraente;

RICORDATO che la scadenza della convenzione di cui trattasi è prevista per il 31 gennaio 2022;

RILEVATO che, come previsto dalla convenzione stessa, essendo escluso il rinnovo tacito, la stessa può essere rinnovata solo a seguito di specifica istanza da parte della struttura esterna interessata;

ATTESO che con nota e-mail in data 13 dicembre 2021, prot. n. 31995, conservata in atti, Risana S.r.l. ha chiesto di poter rinnovare la convenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali di otorinolaringoiatria da parte della U.O.C. Otorinolaringoiatria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, conservato in atti, in merito al rinnovo della convenzione di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatri, dr. Andrea Franzetti, di comune accordo con il Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche, dr. Mauro Longoni, e il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini hanno espresso parere favorevole al rinnovo della predetta convenzione, fornendo le opportune motivazioni (conservato in atti);

RILEVATO che l'attività richiesta:

- Oggetto: prestazioni specialistiche ambulatoriali di otorinolaringoiatria;
- U.O.C. interessata: Otorinolaringoiatria;
- Durata: dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;
- Introito presunto per il periodo di interesse: Euro 3.700,00;
- Accessi e compensi: riportati nella convenzione;

potrà essere prestata dai Dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni;

RICHIAMATI:

- il D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che all'art. 15-quinquies, comma 2 lett. c), disciplina le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti prevedendo la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture;
- le Linee guida n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1996, n. 126) che, all'art. 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende" prevede che "le singole aziende si pongono non solo come acquirenti di beni e servizi ma anche come venditrici di servizi di supporto e sanitari" i quali possono rappresentare prodotti che vengono messi a disposizione di altre aziende sanitarie mediante appositi accordi, oppure vengono offerti sul mercato in regime di libera concorrenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale" che, all'art. 8, disciplina l'"Attività aziendale a pagamento"; in particolare, il comma 1 prevede che: "L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria"; il comma 2: "L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale, deve garantire, comunque, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni";



- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro;
- il C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità:
- art. 24 "Orario di lavoro dei dirigenti";
- art. 114 "Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti";
- art. 115 "Tipologie di attività libero professionali intramuraria";
- art. 117 "Altre attività a pagamento";

RIBADITO che le attività contemplate dalla convenzione:

- saranno erogate senza che vengano in alcun modo compromesse le attività istituzionali;
- dovranno consentire il rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e dall'art. 24, comma 15. del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità:
- verranno svolte dai Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, fuori dall'orario di servizio, nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

DATO ATTO che l'introito presunto riferito a un periodo di 12 mesi, ammontante a Euro 3.700,00, potrà essere annotato in contabilità generale ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile;

RICORDATO che l'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1, del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 Area Sanità, prevede che i compensi per l'attività di consulenza di cui trattasi siano ripartiti secondo le modalità indicate dal vigente Regolamento Aziendale per la Libera Professione;

VISTO il testo di convenzione allo scopo predisposto e condiviso a mezzo e-mail con il contraente, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare il rinnovo della convenzione con Risana S.r.l. dal 1 febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2023, alle condizioni sopracitate, quale attività prevista dal C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità (art. 117), nelle more di una revisione complessiva dell'attività professionale richiesta a pagamento da terzi e dell'atto aziendale di cui all'art. 114, comma 1 (C.C.N.L. sopra richiamato), che dovrà stabilire quanto previsto dal comma 8 dell'art. 117 del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;

PRECISATO che i calcoli relativi alla determinazione dei compensi, da attribuire ai Dirigenti Medici interessati per l'attività svolta nell'ambito della convenzione in esame e dell'IRAP, saranno eseguiti a cura della U.O.S. Libera professione; posto che i relativi introiti non sono allo stato quantificabili, in via indicativa si annota ai conti di bilancio come riportato nel parere contabile, la somma di Euro 3.700,00 per un periodo di 12 mesi, relativa al compenso da riconoscere ai Dirigenti Medici, comprensivi di costi aziendali, fondi ed IRAP;

RITENUTO di incaricare:

- il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria, dr. Andrea Franzetti, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;

ATTESO che il presente provvedimento comporta un introito presunto pari a Euro 3.700,00;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie le annotazioni contabili inerenti al presente provvedimento, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE



PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

-delibera-

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo della convenzione attiva con Risana S.r.l. struttura sanitaria privata non accreditata con SSN per l'effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di otorinolaringoiatria da parte della U.O.C. di Otorinolaringoiatria, allegato al presente provvedimento (Allegato n. 1) quale parte integrante e sostanziale, con validità dal 1 febbraio 2022 al 31 gennaio 2023, con possibilità di rinnovo (non tacito) alla scadenza;
- di autorizzare la sottoscrizione della convenzione sopra descritta;
- di evidenziare che le prestazioni previste dalla convenzione:
- > saranno rese al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, da parte dei Dirigenti Medici della U.O.C. interessata con rapporto di lavoro esclusivo;
- > non dovranno in alcun modo compromettere le attività istituzionali e dovranno consentire il rispetto delle disposizioni in tema di orario di lavoro e di obbligo di riposo, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e all'art. 24, comma 15, del C.C.N.L. 19 dicembre 2019 Area Sanità;
- di incaricare il Responsabile della U.O.C. Otorinolaringoiatria, dr. Andrea Franzetti, quale supervisore della conduzione della presente convenzione con il compito, in particolare, di organizzare l'erogazione delle prestazioni richieste e la relativa rotazione dei Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo della propria U.O.C.;
- di incaricare il Direttore Medico del P.O. Edoardo Bassini di vigilare di concerto con il Responsabile della U.O.C. interessata sulla permanenza delle condizioni che consentono l'erogazione delle prestazioni previste dalla convenzione nella salvaguardia dell'attività istituzionale, che non deve in alcun modo essere compromessa, avuto riguardo anche alla riduzione delle liste di attesa e ai volumi prestazionali;
- di precisare che gli introiti, calcolati su un periodo di 12 mesi, relativi ai corrispettivi per le prestazioni rese, pari a presunti Euro 3.700,00, saranno annotati ai conti dei bilanci come riportati nel parere contabile;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano	
n. di R.G.	
Convenzione con Risana S.r.l. per prestazioni specialistiche ambulatoriali di	
otorinolaringoiatria da parte della U.O.C. Otorinolaringoiatria	
TRA	
l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano (appresso denominata	
"Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in viale Matteotti 83,	
Sesto San Giovanni (MI), in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore	
Generale e Legale Rappresentante,	
E	
Risana S.r.I. – struttura privata non accreditata con il SSN - (appresso denominata	
"Contraente") con sede in Milano (MB), via A. Tadino 52 (P.IVA e C.F.	
12894470157), in persona della sig.ra Roberta Chignoli, in qualità di Legale	
Rappresentante,	
PREMESSO	
- che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter	
usufruire di prestazioni specialistiche ambulatoriali di otorinolaringoiatria tramite	
la U.O.C. Otorinolaringoiatria;	
- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con	
deliberazione in datan;	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 – Oggetto della convenzione	
L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali d	
otorinolaringoiatria a favore del Contraente a mezzo della U.O.C.	
Otorinolaringoiatria.	

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno erogate da Dirigenti Medici, con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio – presso la struttura del Contraente sita in Muggiò (MB), via I Maggio, 12 - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale. Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

Art. 2 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 febbraio 2022 e resterà in vigore fino al 31 gennaio 2023.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 - Prestazioni - compensi - accessi

Nella scheda riassuntiva, che è parte integrante della presente convenzione (allegato n. 1), sono riportate le prestazioni rese ed i relativi compensi nonché gli accessi da svolgersi compatibilmente con le esigenze di servizio istituzionale.

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

Art. 4 – Rendicontazione - fatturazione

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail conv.attive@asst-nordmilano.it - un prospetto (redatto secondo schema tipo – allegato n. 2 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 0000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a

trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi	
di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle	
somme liquidate dal Contraente.	

Art. 5 - Assicurazioni

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

Art. 6 – Tutela della Salute del Lavoratore

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

Art. 7 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 8 – Riservatezza – trattamento dati

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del

personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della

Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet www.asst-nordmilano.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte de Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Clausola Risolutiva e Recesso

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;
- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale;
- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento
 (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi de	
Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza de	
Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C	
interessata.	
Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto	
nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.	
L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sens	
dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività	
prevista:	
- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria	
organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle	
necessità del SSR;	
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a	
detrimento del proprio livello di competitività.	
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione	
mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno	
trenta giorni.	
Art. 11 – Imposta di bollo e Registro	
La presente convenzione:	
- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26	
ottobre 1972, n. 642;	
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;	
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, de	
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
Convenzione attiva ASST Nord Milano / Risana S.r.l ORL	
	I .

	Art 12 Fore competents	
Lo Dorti accettor	Art. 12 – Foro competente no di definire amichevolmente eventuali controversie che dovesser	
	aso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordan	0
	e Foro competente ed esclusivo quello di Monza.	
Letto, confermato		
Milano,		
	per ASST Nord Milano	
	Il Direttore Generale	
	(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)	
per il Contraente		
Risana S.r.I.		
II Legale Rappres	sentante	
(sig.ra Roberta C	Chignoli)	
Ai sensi dell'art.	1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 1	2
Risana S.r.I.		
II Legale Rappres	sentante	
(sig.ra Roberta C		
Convenzione attiva A	ASST Nord Milano / Risana S.r.l ORL	
	7	

SCHEDA RIASSUNTIVA

All. 1

Convenzione con Risana S.r.l. per prestazioni di Otorinolaringoiatria

N. 4/6 accessi mensili - durata: ore 6/10 circa totale mensili

	prestazione	Tariffa corrisposta dal contraente ad ASST NORD MILANO
1	Visita specialistica	€ 70,00
2	Visita specialistica (per assicurazione)	€ 54,60
3	Controllo specialistico	€ 49,00
4	Controllo specialistico (per assicurazione)	€ 31,50
5	Lavaggio	€ 42,00
6	Lavaggio (per assicurazione)	€ 28,00
7	Medicazione	€ 38,50
8	Medicazione (per assicurazione)	€ 28,00
9	Causticazione	€ 56,00
10	Causticazione (per assicurazione)	€ 42,00
11	Audiometria	€ 24,50
12	Audiometria (per assicurazione)	€ 10,50
13	Otovestibolare	€ 84,00
14	Visite per screening	€ 35,00
15	Fibroscopia nasofaringolaringea	€ 49,00
16	Visita + fibroscopia nasofaringolaringea	€ 105,00

Spett.le ASST Nord Milano Viale Matteotti n. 83, Sesto San Giovanni – 20099 (MI)

					Sesto San Giova	inni – 20099 (IVII)
DATA			_	c.a.:	conv.attive@as	st-nordmiland	<u>o.it</u>
OGGETTO					(N		ome)*.
Si trasmet	te di seguito	o l'elenco	delle presta	zioni effettua	te come da ogget	to:	
DATA	ORARIO ATTIVITA'**		DESCRIZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONE		IMPORTO TOTALE	
	DALLE ORE	ALLE ORE	TOT. ORE				
				1		TOTALE	
	Dirigente M Nord Miland		alida			e firma de per la validazio	lla Struttura one
======	=======	=====			=====	=======	======
	-			_	rdare le prestazioni		_
	ne della presta		=======	vita giornaliera	svolta dal medico p	======================================	a, <u>non i orario d</u>